

Libertà di circolazione e di **soggiorno** in **Europa**

Una guida ai diritti dei cittadini dell'UE



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA



Questa guida, che fornisce orientamenti pratici precisi, intende aiutare a **capire meglio quali sono i diritti dei cittadini dell'UE** che si spostano all'interno dell'Unione europea. La guida tiene conto della legislazione dell'UE fino al mese di aprile 2010.

Il presente documento non è giuridicamente vincolante né esaustivo. La Commissione europea, o qualsiasi soggetto che agisce in suo nome, non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Libertà di circolazione e di soggiorno in Europa

Una guida ai diritti dei cittadini dell'UE

Capitolo 1	Che cos'è la cittadinanza dell'UE	4
Capitolo 2	Chi ne ha diritto	6
Capitolo 3	Dove si può esercitare questo diritto	9
Capitolo 4	Prima di trasferirsi	10
	Le norme Schengen	12
Capitolo 5	I primi tre mesi	14
	Dichiarare la propria presenza	15
Capitolo 6	Dopo tre mesi	16
Capitolo 7	Formalità amministrative	18
	Cittadini dell'Unione	18
	Familiari non cittadini dell'Unione	21
	Sanzioni	22
Capitolo 8	Mantenimento del diritto di soggiorno	23
	Familiari	24
Capitolo 9	Diritto di soggiorno permanente	26
	Obblighi amministrativi	29
Capitolo 10	Parità di trattamento	30
Capitolo 11	Limitazioni	32
Capitolo 12	Disposizioni transitorie per i lavoratori	35
Capitolo 13	Come tutelare i propri diritti	37

1

Che cos'è la cittadinanza dell'UE

Cosa significa essere cittadino dell'UE?

Cittadinanza dell'UE

La cittadinanza dell'UE è riconosciuta automaticamente a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. In tal modo, la cittadinanza dell'UE si aggiunge alla cittadinanza di un paese dell'Unione senza sostituirsi ad essa.

Con la cittadinanza dell'UE ogni cittadino dell'Unione acquisisce una serie di diritti importanti:

- il **diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione europea** e di soggiornare ovunque sul suo territorio;
- il diritto di **votare o di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali** nel paese UE in cui vive, anche se non possiede la cittadinanza di quel paese;
- il diritto di **essere tutelato dalle autorità diplomatiche o consolari di qualsiasi paese dell'UE** se il proprio Stato membro di origine è privo di rappresentanza consolare in un paese terzo (*ovvero un paese esterno all'UE*);
- il diritto di inviare una petizione al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore e di **rivolgersi a qualsiasi istituzione o organismo dell'UE**.

La presente guida riguarda il primo di questi diritti: il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'UE. Ulteriori informazioni sugli altri diritti del cittadino dell'UE sono disponibili sul sito d'informazione online della Commissione europea «Your Europe»: <http://ec.europa.eu/youreurope>

Diritto di libera circolazione

Per il singolo cittadino, si tratta di uno dei vantaggi più tangibili dell'Unione europea. Attualmente sono circa **11 milioni** i cittadini dell'UE che, avvalendosi del diritto di libera circolazione, vivono in un altro paese dell'Unione. E sono ancora più numerosi quelli che, per ragioni professionali o per turismo, viaggiano regolarmente in altri paesi dell'UE senza essere soggetti a controlli all'interno dello spazio Schengen o che beneficiano di corsie preferenziali per i controlli alle frontiere.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che ogni cittadino dell'UE ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dei paesi dell'UE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione dei trattati stessi.

Legislazione UE applicabile

Le norme in questo campo sono contenute essenzialmente nella **direttiva 2004/38/CE** (che chiameremo in seguito «la direttiva») applicabile in tutti i paesi dell'UE dal 30 aprile 2006. La direttiva ha codificato e modificato gli strumenti UE esistenti per semplificare e rafforzare il diritto riconosciuto ai cittadini dell'UE e ai loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente.

Il testo della direttiva è scaricabile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:IT:PDF>

* Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

La direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale dei singoli paesi dell'Unione. Per conoscere meglio i diritti del cittadino dell'UE in ogni paese dell'Unione, si consiglia di consultare la legge nazionale di attuazione.

A luglio 2009 la Commissione ha rivolto ai paesi dell'Unione una serie di **orientamenti** su come garantire che la direttiva sia meglio recepita nella legislazione nazionale e venga applicata in modo più efficace nella vita di tutti i giorni. Il testo del documento è disponibile al seguente indirizzo web:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:it:PDF>

2

Chi ne ha diritto?

Il cittadino dell'UE è l'unico a poter circolare e soggiornare liberamente nell'Unione europea? E il coniuge di un paese terzo? E il nonno argentino gravemente malato di cui bisogna prendersi cura personalmente?

I cittadini dell'UE e i loro familiari

La direttiva riguarda i cittadini dell'UE e il loro familiari *(anche se non hanno la cittadinanza dell'Unione).*

Solo nel caso di trasferimento verso un altro paese dell'UE o di rientro in patria dopo aver vissuto in un altro paese dell'UE

La direttiva si applica solo ai cittadini dell'UE che **si trasferiscono o risiedono effettivamente in un paese dell'UE diverso da quello di cui hanno la cittadinanza** e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono.

La direttiva si applica anche ai cittadini dell'UE che **fanno ritorno al paese di origine dopo aver vissuto in un altro paese dell'UE**.

In alcuni casi, la direttiva si applica anche al cittadino dell'UE che non ha mai abitato in un altro paese dell'UE, ad esempio se ha fornito servizi in quel paese senza risiedervi.

Chi è cittadino dell'UE?

Come abbiamo già detto, è cittadino dell'UE qualsiasi cittadino di un paese dell'Unione.

Chi sono i familiari?

Quando un cittadino dell'EU si trasferisce o abita in un paese dell'UE diverso da quello d'origine, i suoi familiari, a prescindere dalla cittadinanza, hanno il **diritto di accompagnarlo o di raggiungerlo**. Questo diritto viene riconosciuto anche se i familiari non vivono già in un paese dell'UE e a prescindere dal tipo di visto utilizzato per entrare nel paese UE ospitante.

Con familiari si intendono i coniugi, i partner (registrati), i discendenti e gli ascendenti, che vengono così definiti:

- il coniuge **la moglie o il marito**, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui è avvenuto il matrimonio;
- il partner registrato **il partner** riconosciuto da un'unione civile registrata in un paese dell'UE. Si noti che il partner potrà accompagnare o raggiungere il cittadino dell'UE solo in quei paesi dell'UE dove l'unione registrata è equiparata al matrimonio;
- i discendenti **i parenti discendenti in linea diretta**: figli, nipoti, ecc., del cittadino dell'UE, del coniuge o del partner registrato, di età inferiore a 21 anni o a carico;
- gli ascendenti **i parenti ascendenti in linea diretta**: genitori, nonni, ecc., a carico del cittadino dell'UE, del coniuge o del partner registrato.

I familiari che raggiungono o accompagnano il cittadino dell'UE sono titolari dei diritti previsti dalla direttiva che **i paesi dell'UE sono tenuti a tutelare**.

E gli altri familiari?

Gli altri parenti, quali **fratelli, sorelle, cugini, zii**, ecc., beneficiano di **agevolazioni** per entrare o soggiornare nel paese UE ospitante, in uno dei tre casi seguenti:

- se risultano a carico del cittadino dell'UE,
- se convivono con il cittadino dell'UE,
- se devono essere assistiti personalmente dal cittadino dell'UE per motivi di salute gravi.

Anche i genitori e i figli di età superiore ai 21 anni che vivono con il cittadino dell'UE pur non essendo a suo carico beneficiano di agevolazioni per poter entrare e soggiornare nel paese ospitante.

I paesi dell'UE non possono escludere automaticamente una categoria specifica di familiari.

E i conviventi?

Il diritto di beneficiare di agevolazioni per l'ingresso e il soggiorno è riconosciuto anche al **partner legato al cittadino dell'UE da una relazione stabile debitamente attestata**. Questo diritto riguarda le relazioni eterosessuali e omosessuali e le unioni di fatto, ad esempio la convivenza (in cui i partner abitano sotto lo stesso tetto).

Questa regola vale anche quando i partner registrati si trasferiscono in un paese dell'UE che non equipara le unioni registrate al matrimonio.

Diritto di soggiorno

Gli altri familiari e i partner **non hanno «automaticamente» diritto ad accompagnare o raggiungere il cittadino dell'UE nello Stato membro ospitante**. In questo caso, è il paese UE ospitante a stabilire i loro diritti.

Gli altri familiari e i partner hanno comunque il **diritto di beneficiare di agevolazioni per poter entrare e soggiornare nel paese UE ospitante**. In altre parole, il paese UE ospitante dovrà esaminare il vincolo familiare con il cittadino dell'UE e, se lo ritiene autentico, garantirà all'interessato parità di trattamento rispetto a mariti, mogli e figli.

Il paese UE ospitante dovrà esaminare attentamente la situazione dell'interessato e, se decide di negargli l'ingresso o il soggiorno, sarà tenuto a giustificare e notificare per iscritto la decisione. Contro tale rifiuto è possibile presentare ricorso.

Rimandi giuridici

Gli **articoli 2 e 3** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Dove si può esercitare questo diritto?

3

In quali paesi è possibile circolare e soggiornare liberamente?

Negli Stati membri dell'UE...

Il cittadino dell'UE può circolare e soggiornare liberamente in **tutti i paesi dell'Unione**. Si noti che fanno parte dell'Unione le isole Azzorre e Madeira (in *Portogallo*), le isole Åland (in *Finlandia*), le isole Canarie, Ceuta e Melilla (in *Spagna*), i dipartimenti francesi d'oltremare e Gibilterra.

La libertà di circolazione e soggiorno non è invece riconosciuta nelle isole Normanne e nell'isola di Man, nelle isole Faer Øer (in *Danimarca*) e negli altri paesi e territori d'oltremare.

in Islanda, Liechtenstein e Norvegia...

Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è inoltre riconosciuto in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia, che fanno parte dello **Spazio economico europeo**. A loro volta i cittadini di questi tre paesi possono circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione europea.

Alcuni diritti sono riconosciuti anche dalla Svizzera

La direttiva **non** si applica alla **Svizzera**. La Comunità europea ha però firmato nel 1999 un accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone che riconosce determinati diritti al cittadino dell'UE. Si tratta tuttavia di diritti più limitati di quelli previsti dalla direttiva. Il testo dell'accordo è disponibile al seguente indirizzo web:

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0430\(01\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0430(01):IT:HTML)

4 Prima di trasferirsi

Di quali documenti c'è bisogno per trasferirsi in un altro paese dell'Unione?

Basta la carta d'identità o il passaporto

I cittadini dell'UE possono attraversare le frontiere interne dell'Unione con una carta d'identità nazionale o un passaporto valido.

Non è richiesta una carta d'identità con una zona a lettura automatica né è necessario un passaporto con una validità di almeno tre mesi: basta che il documento sia valido. I paesi dell'UE non possono richiedere che venga presentato solo il passaporto o solo la carta di identità: spetta solo e unicamente al cittadino dell'UE scegliere quale documento esibire, senza imposizioni da parte del paese ospitante. **Per l'ingresso non è richiesto il visto.**

Per motivi di sicurezza, le autorità nazionali possono in qualsiasi momento chiedere ai cittadini di identificarsi. È quindi consigliato di avere il documento d'identità sempre con sé.

Cosa fare se si perde o si dimentica il documento

Se, arrivato alla frontiera, il cittadino dell'UE si accorge di non avere la carta di identità o il passaporto, le autorità di frontiera non possono respingerlo prima di avergli dato qualsiasi possibilità di procurarsi o farsi inviare i documenti richiesti entro un termine ragionevole.

Un cittadino dell'UE può ricorrere inoltre ad altri modi per provare che ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente, ad esempio dimostrando la sua identità o fornendo una prova della cittadinanza.

Norme per i familiari

Le stesse regole valgono per i familiari di un cittadino dell'UE che hanno la cittadinanza dell'Unione.

I familiari che **non** sono cittadini di un paese dell'UE, *i cosiddetti familiari di paesi terzi*, possono entrare nel paese UE ospitante con un passaporto valido. Ai familiari provenienti da paesi soggetti all'obbligo del visto **potrà essere chiesto il visto di ingresso**.

I paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di ingresso sono elencati nel regolamento (CE) n. 539/2001, o nella legislazione nazionale nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda.

Visto d'ingresso?

I paesi dell'UE sono obbligati ad accordare ai familiari dei paesi terzi qualsiasi agevolazione per permettere loro di ottenere i visti necessari. I visti devono essere rilasciati gratuitamente, al più presto e con una procedura accelerata. La Commissione ritiene che non siano ragionevoli tempi di attesa superiori a quattro settimane.

I paesi dell'UE possono esigere dai familiari solo il visto di ingresso, ma **non** visti familiari o di soggiorno.

Quali sono i documenti necessari?

I familiari di paesi terzi hanno il diritto di entrare nell'Unione in virtù del vincolo familiare che li lega ad un cittadino dell'UE. **I funzionari consolari possono chiedere al familiare di esibire il passaporto e un documento che dimostri il vincolo familiare**, come un certificato di matrimonio o di nascita, o eventualmente un documento che dimostri che il familiare è a carico del cittadino dell'UE. **I familiari non sono tenuti** ad esibire altri documenti, come biglietti di viaggio, certificati di lavoro, buste paga, estratti conto, prove di alloggio e mezzi di sussistenza, o certificati medici.

Passaporto senza visto?

I familiari di un cittadino dell'UE che non sono in possesso di un passaporto valido o, se richiesto, di un visto di ingresso, **non potranno** essere automaticamente respinti alla frontiera se sono in grado di dimostrare la propria identità e il vincolo familiare.

La carta di soggiorno esonera dal visto

I familiari di un cittadino dell'UE in possesso di una carta di soggiorno valida rilasciata da uno Stato membro Schengen (*vedi sotto*) sono **esentati dall'obbligo del visto in altri Stati membri Schengen**.

I familiari di paesi terzi che intendono trasferirsi da uno Stato membro Schengen ad uno Stato non Schengen possono essere anch'essi esentati dall'obbligo del visto se, in qualità di familiari di un cittadino dell'UE, hanno ottenuto una carta di soggiorno valida rilasciata da un paese dell'Unione diverso da quello di nazionalità del cittadino dell'UE.

In caso di imbarco su un volo

Per imbarcarsi su un volo intraeuropeo, i cittadini dell'UE devono avere un passaporto o una carta di identità valida (*per i familiari di paesi terzi è necessario un passaporto valido*). Anche altri documenti di identità possono essere accettati a seconda del regolamento interno della compagnia aerea.

Rimandi giuridici

L'**articolo 5** della direttiva tratta nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Le norme Schengen

Circolare nello spazio Schengen

Cos'è lo spazio Schengen?

Lo spazio Schengen è una zona interna all'Unione europea nella quale **non esistono controlli alle frontiere**. A questa zona si applicano le «norme Schengen».

Attualmente lo spazio Schengen comprende la maggior parte dei paesi dell'UE (*Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria*), più l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.

La Bulgaria, Cipro, la Romania e il Liechtenstein non fanno ancora parte a pieno titolo dello spazio Schengen: esistono infatti ancora controlli alle frontiere tra questi paesi e gli Stati Schengen e verranno mantenuti fino a quando non ci saranno le condizioni per abolirli.

Il Regno Unito e l'Irlanda non fanno parte dello spazio Schengen e hanno deciso di mantenere i controlli alle frontiere con i paesi dell'UE.

Controlli alle frontiere per i cittadini dell'UE

Alle frontiere esterne, i cittadini dell'UE sono soggetti a controlli minimi e dispongono di corsie preferenziali.

La soppressione dei controlli nello spazio Schengen significa che i cittadini dell'UE **non sono più tenuti a presentare il passaporto o la carta di identità quando varcano le frontiere** tra i paesi Schengen. Tuttavia il cittadino dell'UE dovrà sempre portare con sé un documento d'identità: infatti anche se può entrare e soggiornare liberamente, il cittadino dell'UE deve essere sempre in grado di identificarsi, se gli viene richiesto.

...e per i loro familiari

Le stesse regole si applicano ai familiari di un cittadino dell'UE che hanno la cittadinanza dell'Unione.

I familiari di paesi terzi possono entrare nello spazio Schengen con un visto di ingresso, se richiesto (*vedi sopra*), dopodiché possono viaggiare liberamente nello spazio Schengen dal momento che il visto uniforme è valido sull'intero territorio degli Stati membri.

5 I primi tre mesi

Una volta varcata la frontiera

Diritto di soggiorno per un massimo di tre mesi

I cittadini dell'UE hanno il **diritto di soggiornare** sul territorio del paese UE ospitante **fino a tre mesi senza altra condizione o formalità** se non quella di essere in possesso della **carta di identità o del passaporto valido**.

Che la visita sia dettata da motivi di lavoro, di studio o solo turistici, poco importa: l'unica condizione è essere in possesso di una carta di identità o di un passaporto valido.

I familiari di paesi terzi che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'UE nel paese ospitante possono rimanervi fino a tre mesi **con il solo passaporto**.

Regime speciale per chi cerca lavoro

I cittadini dell'UE in cerca di lavoro nel paese UE ospitante che hanno possibilità concrete di essere assunti possono rimanervi per un periodo di sei mesi e oltre, senza essere soggetti a particolari condizioni o formalità.

Rimandi giuridici

L'**articolo 6** della direttiva tratta nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Dichiarare la propria presenza

Dichiarare la propria presenza

Entro un termine ragionevole dall'arrivo nel paese UE ospitante, i cittadini dell'UE e i loro familiari possono essere tenuti a **dichiarare la propria presenza**. In questo modo le pubbliche autorità del paese ospitante possono conoscere gli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.

I paesi dell'UE non sono tuttavia obbligati a chiedere ai cittadini dell'UE di dichiarare la loro presenza.

Cosa succede a chi non si dichiara?

I cittadini dell'UE o i familiari che **non dichiarano la propria presenza sono soggetti a sanzioni amministrative proporzionate e non discriminatorie**. In altri termini, le sanzioni dovranno essere adeguate alla violazione commessa e identiche a quelle previste per i cittadini del paese UE ospitante in situazioni analoghe. Nessuno potrà essere tuttavia espulso solo perché inadempiente.

Rimandi giuridici

L'**articolo 5, paragrafo 5**, della direttiva tratta nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

6

Dopo tre mesi

Quali sono le regole per i soggiorni superiori a tre mesi?

Dipende dallo status

Il diritto di soggiornare per più di tre mesi è soggetto a determinate condizioni che variano a seconda dello status del cittadino dell'UE nel paese UE ospitante.

Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, fornitori di servizi

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi possono soggiornare senza dover soddisfare altre condizioni se non quella di essere lavoratori dipendenti o autonomi. La stessa regola vale per le persone che prestano temporaneamente servizi nel paese UE ospitante.

Il capitolo 12 fornisce ulteriori precisazioni sulle disposizioni provvisorie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori.

Per conservare lo status di lavoratore dipendente o autonomo

I cittadini dell'UE **possono conservare lo status di lavoratore dipendente o autonomo** in uno dei seguenti casi:

- se l'interessato risulta temporaneamente inabile al lavoro in seguito a malattia o infortunio;
- se l'interessato risulta ufficialmente disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà e è iscritto all'ufficio di collocamento competente per cercare lavoro;
- se l'interessato segue un corso di formazione professionale.

Studenti...

Lo **studente** deve soddisfare tutte e tre le seguenti condizioni:

- essere iscritto ad un istituto per seguire a titolo principale un **corso di studi o una formazione professionale**;
- essere titolare di **un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi** nel paese ospitante;
- garantire all'autorità nazionale competente, con una **dichiarazione** o con altro mezzo equivalente di sua scelta, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di **risorse economiche sufficienti** per non gravare sull'assistenza sociale del paese UE ospitante durante il periodo di soggiorno.

...e altre persone economicamente inattive

Per le **altre persone economicamente inattive**, quali i disoccupati o i pensionati, valgono le stesse condizioni: disporre di **risorse sufficienti** per se stessi e i propri familiari in modo da non gravare sull'assistenza sociale del paese UE ospitante durante il periodo di soggiorno e avere **un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi**.

Diritti dei familiari

I familiari di un cittadino dell'UE hanno il diritto di vivere con lui a condizione che questi soddisfi le condizioni esposte in questo capitolo.

Eccezione per i familiari degli studenti

L'unica eccezione riguarda gli studenti. Il paese UE ospitante può riconoscere il diritto «automatico» di soggiorno solo al coniuge dello studente, al partner registrato e ai suoi discendenti a carico, e riservare agli altri membri della famiglia, quali i genitori, il solo diritto di ingresso «agevolato».

Un diritto personale

Il **diritto di soggiornare in un altro paese dell'UE** è un diritto fondamentale e personale **che viene riconosciuto ai cittadini dell'UE direttamente dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea**.

Questo diritto non dipende quindi dall'espletamento o meno di formalità amministrative.

In altre parole, il cittadino dell'UE è titolare del diritto di soggiorno nel momento in cui soddisfa le condizioni previste e questo diritto non gli viene conferito da una decisione del paese UE ospitante. I documenti rilasciati dal paese UE ospitante ai cittadini dell'UE o ai suoi familiari non fanno altro che attestare questo diritto. E anche quando il cittadino dell'UE non dichiara la propria presenza o la carta di soggiorno del familiare scade, il diritto di soggiorno permane se risultano soddisfatte le condizioni previste. Per il mancato rispetto delle norme nazionali, il titolare del diritto di soggiorno potrà incorrere in sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Rimandi giuridici

L'**articolo 7** della direttiva tratta nello specifico i temi affrontati in questa sezione.



Formalità amministrative

Quali sono le formalità amministrative per i soggiorni superiori a tre mesi?

Cittadini dell'Unione

Iscrizione

Il paese UE ospitante può chiedere ai cittadini dell'UE di iscriversi presso le autorità competenti **solo per i soggiorni superiori a tre mesi**.

I paesi dell'Unione non sono tuttavia tenuti a chiedere l'iscrizione dei cittadini dell'UE.

Attestato e termini

Il termine per l'iscrizione viene deciso da ciascun paese UE e non può essere inferiore a tre mesi dalla data di ingresso. Dopo la presentazione dei documenti richiesti, le autorità nazionali competenti dovranno rilasciare **immediatamente un attestato** che indichi il nome e il domicilio dell'iscritto e la data dell'iscrizione.

Abolizione del permesso di soggiorno

La direttiva ha abolito il permesso di soggiorno per i cittadini dell'UE e lo ha sostituito con un attestato di iscrizione da rilasciare con una procedura molto più veloce.

Documenti necessari

Il cittadino dell'UE potrà dover presentare una documentazione da cui risulti che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 6 (*vedi sopra*).

- Carta di identità o passaporto Il cittadino dell'UE dovrà essere come prima cosa in possesso di una **carta di identità o di un passaporto valido**.
A seconda dello status, il cittadino dell'UE potrà dover dimostrare di avere i requisiti necessari per esercitare il diritto di soggiorno previsti per la sua categoria, ad esempio lavoratore, studente, ecc.
- Lavoratori dipendenti **I lavoratori dipendenti** devono fornire un **certificato di lavoro o un attestato del datore di lavoro che comprovi l'assunzione**. Non sarà necessario esibire la busta paga.
- Lavoratori autonomi **I lavoratori autonomi** devono poter **provare che esercitano un'attività autonoma**.
- Studenti Gli **studenti** devono:
 - **dimostrare di essere iscritti** presso un istituto riconosciuto;
 - **provare di essere titolari di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi**;
 - presentare una **dichiarazione** o dimostrare con un altro mezzo equivalente di loro scelta di **disporre delle risorse economiche sufficienti** per non gravare sull'assistenza sociale del paese UE ospitante.
- Altre categorie Le altre **persone economicamente inattive** devono dimostrare di essere titolari di **un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi** e di disporre delle **risorse economiche sufficienti** per non gravare sull'assistenza sociale del paese UE ospitante.

Che vuol dire «risorse sufficienti»?

I paesi dell'UE non possono decidere un importo preciso per le risorse «sufficienti».

Le risorse economiche del cittadino dell'UE sono sufficienti se superano il livello di reddito per il quale il paese UE ospitante concede un sussidio minimo di sussistenza o una pensione minima sociale.

Le autorità nazionali devono valutare la situazione personale dell'interessato e possono, se lo ritengono necessario, controllare l'esistenza, la legittimità, l'importo e la disponibilità delle sue risorse economiche. Le risorse provenienti da terzi devono essere accettate.

E i familiari?

I **familiari che hanno la cittadinanza dell'UE** ottengono anch'essi un **attestato d'iscrizione** dietro presentazione dei seguenti documenti:

- una carta di identità o un passaporto valido;
- l'attestato di iscrizione del cittadino dell'UE di cui sono familiari oppure, se il paese ospitante non richiede l'iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno del cittadino dell'UE nel paese ospitante;
- un documento che provi il rapporto di parentela o l'esistenza di un'unione registrata e un documento da cui risulti che l'interessato è a carico del cittadino dell'UE, se applicabile.

I **familiari che beneficiano di agevolazioni per l'ingresso e il soggiorno** devono presentare *in più*:

- un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine che attesti che il familiare è a carico del cittadino dell'UE o che è membro del suo nucleo familiare, oppure
- documenti che provino l'esistenza di gravi motivi di salute, oppure
- le prove che l'interessato ha una relazione stabile con il cittadino dell'UE.

Convalida e traduzione dei documenti

Se lo Stato membro nutre seri dubbi sull'autenticità della documentazione presentata, può chiederne la certificazione. L'interessato dovrà allora chiedere ad un legale, ad un notaio o alla propria ambasciata di attestare l'autenticità dei documenti. Si tratta in genere di una pratica a pagamento. Il paese ospitante può inoltre chiedere la traduzione dei documenti redatti in un'altra lingua.

I paesi dell'UE possono adottare le misure necessarie per **rifutare, estinguere o revocare** uno dei diritti conferiti dalla direttiva nei casi in cui gli interessati presentino **prove false**.

Tariffe?

Il rilascio degli attestati di iscrizione è **gratuito** anche se il **paese ospitante può chiedere il pagamento di una tassa che non superi quella prevista per il rilascio di documenti analoghi ai cittadini nazionali**, ad esempio della carta di identità.

Rimandi giuridici

L'**articolo 8** della direttiva tratta nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

I familiari non cittadini dell'Unione

Carta di soggiorno

Il paese ospitante rilascia **al familiare che non ha la cittadinanza dell'Unione** una **carta di soggiorno** indicante chiaramente che l'interessato è familiare di un cittadino dell'UE. Per ottenere questo documento l'interessato dovrà presentare:

- un passaporto valido;
- l'attestato di iscrizione del cittadino dell'UE oppure, se il paese ospitante non richiede l'iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno del cittadino dell'UE nel paese ospitante;
- un documento che provi il rapporto di parentela o l'esistenza di un'unione registrata e un documento da cui risulti che l'interessato è a carico del cittadino dell'UE, se applicabile.

I familiari che beneficiano di agevolazioni per l'ingresso e il soggiorno devono presentare gli stessi documenti richiesti ai cittadini dell'UE che beneficiano di agevolazioni per l'ingresso e il soggiorno.

Termini e validità

I familiari che non sono cittadini dell'UE **devono chiedere la carta di soggiorno** se prevedono di rimanere nel paese ospitante per più di tre mesi.

Il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo nel paese ospitante.

La **carta di soggiorno, rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda**, ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio (o inferiore se il periodo di soggiorno previsto dal cittadino dell'UE è inferiore a cinque anni). La carta di soggiorno deve essere un **documento autonomo** e non un adesivo sul passaporto. Una **ricevuta** dovrà essere rilasciata all'interessato nel momento in cui presenta la **domanda della carta di soggiorno**.

Convalida e traduzione dei documenti

Anche nel caso dei familiari non cittadini dell'UE, lo Stato membro che nutre seri dubbi sull'autenticità della documentazione presentata può chiederne la certificazione. L'interessato dovrà allora chiedere ad un legale, ad un notaio o alla propria ambasciata di attestare l'autenticità dei documenti. Si tratta in genere di una pratica a pagamento. Il paese ospitante può inoltre chiedere la traduzione dei documenti redatti in un'altra lingua.

I paesi dell'UE possono adottare le misure necessarie per **rifutare, estinguere o revocare** uno dei diritti conferiti dalla direttiva nei casi in cui gli interessati presentano **prove false**.

Tariffe?

Il **rilascio** della carta di soggiorno è **gratuito** anche se **il paese ospitante può chiedere il pagamento di una tassa che non superi quella prevista per il rilascio di documenti analoghi ai cittadini nazionali.**

Rimandi giuridici

Gli articoli da 9 a 11 della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Sanzioni

Che succede se non si rispettano gli obblighi amministrativi?

Che succede a chi non richiede un documento necessario?

I cittadini dell'UE o i familiari **che non rispettano l'obbligo di iscriversi o di chiedere la carta di soggiorno** sono soggetti a **sanzioni amministrative proporzionate e non discriminatorie**. Le sanzioni dovranno essere analoghe a quelle previste per i cittadini del paese UE ospitante che non portano con sé la carta di identità.

In nessun caso, tuttavia, **il cittadino dell'UE, o i suoi familiari, potrà essere espulso solo perché inadempiente.**

È obbligatorio portare sempre con sé i documenti?

I paesi dell'UE possono imporre ai cittadini stranieri di portare sempre con sé l'attestato di iscrizione o la carta di soggiorno e possono effettuare controlli, ma solo se i cittadini di quel paese sono soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda la carta di identità.

Rimandi giuridici

Il **paragrafo 2 dell'articolo 8 e il paragrafo 3 dell'articolo 9** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.



© Dreamstime.com

Mantenimento del diritto di soggiorno

8

Cosa bisogna fare per conservare il diritto di soggiorno?

Come mantenere il diritto di soggiorno

I cittadini dell'UE e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nel paese UE ospitante fino a quando soddisfano i requisiti previsti. Può quindi perdere questo diritto chi non lavora più o chi perde lo status di lavoratore dipendente, oppure chi termina gli studi e non dispone delle risorse sufficienti.

Chi diventa un onere eccessivo può perdere il diritto di soggiorno

Se per avere il diritto di soggiorno bisogna disporre di risorse sufficienti per non gravare sul sistema assistenziale del paese UE ospitante (*è il caso per esempio delle persone economicamente inattive*), **il beneficiario può perdere questo diritto se diventa un onere eccessivo per l'assistenza sociale.**

Questo non vuol dire che l'interessato non possa chiedere l'assistenza sociale nel paese ospitante nel caso in cui ne abbia necessità. Il cittadino dell'UE ha il diritto all'assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini del paese UE ospitante.

Il paese UE ospitante può però esaminare le circostanze della richiesta di assistenza e tener conto se si tratta di difficoltà temporanee. Il paese ospitante prenderà in considerazione la durata del soggiorno, la situazione personale e l'ammontare degli aiuti concessi.

Se il paese UE ospitante ritiene che il beneficiario è diventato un onere eccessivo per il sistema assistenziale nazionale, può decidere di allontanarlo. Tuttavia l'**allontanamento dal territorio non può essere, in nessun caso, la conseguenza automatica del ricorso al sistema assistenziale.**

Conseguenze dell'allontanamento

Se una persona viene allontanata perché non dispone più delle risorse sufficienti, il paese UE ospitante **non può** vietarle definitivamente l'ingresso nel territorio nazionale. L'interessato potrà quindi ritornarvi in qualsiasi momento esercitando il diritto di soggiorno se soddisfa le condizioni illustrate al capitolo 6.

La regola non vale per le persone economicamente attive

Le persone che possono soggiornare in un paese UE senza dover disporre delle risorse sufficienti, come i lavoratori dipendenti o autonomi, **non possono** essere allontanate perché beneficiano dell'assistenza sociale.

Rimandi giuridici

L'**articolo 14** della direttiva tratta nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Familiari

Se il cittadino dell'UE perde il diritto di soggiorno, che succede ai suoi familiari?

Mantenimento del diritto di soggiorno per i familiari

I familiari di un cittadino dell'UE possono, a determinate condizioni, conservare il diritto di soggiorno **in caso di decesso, partenza o cessazione del vincolo familiare** (*divorzio, annullamento del matrimonio o scioglimento di un'unione registrata*).

Poiché per i **familiari il diritto di soggiorno deriva** dalla libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta al cittadino dell'UE e da questi dipende, la posizione giuridica del familiare nel paese UE ospitante cambia in caso di decesso, partenza o cessazione del vincolo familiare.

Il familiare che ha acquisito un diritto di soggiorno permanente (*si veda il capitolo 9*) lo conserva in maniera incondizionata anche in caso di decesso, partenza o cessazione del vincolo familiare con il cittadino dell'UE.

Ancora una volta, la situazione del familiare varia a seconda che questi abbia o meno la cittadinanza dell'UE.

Se il familiare è un cittadino dell'UE

Se ha la cittadinanza dell'UE, il familiare continua ad avere il diritto di soggiornare nel caso in cui soddisfa le condizioni per un soggiorno autonomo (*si tratterà allora di lavoratori dipendenti o autonomi, oppure di studenti o di persone economicamente inattive titolari di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi e che dispongono di risorse sufficienti*), oppure se fa parte del nucleo familiare di una persona che soddisfa queste condizioni (*ad esempio, familiare a carico*).

Se il familiare non è un cittadino dell'UE

Se non ha la cittadinanza dell'UE, il familiare continua ad avere il diritto di soggiornare nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni per un soggiorno autonomo, oppure se fa parte del nucleo familiare di una persona che soddisfa queste condizioni. **A seconda delle circostanze, è poi prevista una serie di ulteriori condizioni elencate di seguito.**

Decesso o partenza del cittadino dell'UE

Nel caso di decesso del cittadino dell'UE, i familiari che non hanno la cittadinanza dell'UE non perdono il diritto di soggiorno nel paese ospitante se vi hanno abitato, con lo status di familiari, per un periodo di almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'UE.

Bambini in età scolare e loro genitori

Nel caso di **partenza** del cittadino dell'UE, i familiari che non hanno la cittadinanza dell'UE **non** conservano il diritto di soggiornare nel paese UE ospitante. Tuttavia, se il cittadino dell'UE lascia il paese ospitante o decede, i suoi figli, indipendentemente dalla cittadinanza, possono continuare a soggiornare in quel paese se sono iscritti ad un istituto scolastico e ciò fino a quando non avranno terminato gli studi. La regola vale anche per l'altro genitore che ha l'effettivo affidamento dei figli.

Divorzio o scioglimento di un'unione registrata

I familiari che non hanno la cittadinanza dell'UE possono acquisire il diritto di soggiorno autonomo se, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o dello scioglimento dell'unione registrata, il matrimonio o l'unione registrata è durata almeno tre anni, di cui uno trascorso nel paese UE ospitante.

Affidamento e diritto di visita ai figli

Il familiare che non ha la cittadinanza dell'UE può inoltre acquisire un diritto di soggiorno autonomo se, sulla base di un accordo tra coniugi o conviventi o per effetto di una decisione giudiziaria, ha ottenuto l'affidamento dei figli o gli è riconosciuto il diritto di far visita a un figlio minore nato dal matrimonio o dall'unione con un cittadino dell'UE, a condizione che il giudice abbia deciso che le visite avvengano nel paese UE ospitante.

Nel caso del diritto di far visita a un figlio minore, il coniuge o il convivente conserva il diritto di soggiorno fino a quando sarà necessario.

Situazioni particolarmente difficili

I familiari acquisiscono inoltre un diritto di soggiorno autonomo sulla base di situazioni particolarmente difficili, ad esempio quando sono stati vittime di violenze domestiche durante il matrimonio o l'unione registrata.

Rimandi giuridici

Gli **articoli 12 e 13** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

9

Diritto di soggiorno permanente

Quali diritti si acquisiscono dopo cinque anni di soggiorno legale continuativo?

Diritto di soggiorno permanente

La direttiva prevede **un diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'UE e i loro familiari.**

Per il cittadino dell'UE

Il cittadino dell'UE acquisisce il diritto di soggiorno permanente nel paese UE ospitante se vi ha **soggiornato legalmente e senza interruzioni per cinque anni. Si tratta di un diritto concesso direttamente dal diritto dell'UE.**

È un diritto incondizionato? Il titolare può perderlo?

Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente non è soggetto alle condizioni indicate ai capitoli 6 e 7. Il titolare può perdere questo diritto solo se si assenta dal paese ospitante per più di due anni consecutivi.

Assenze accettabili

Il **periodo di residenza non è considerato interrotto** in uno dei seguenti casi:

- più assenze temporanee non superiori complessivamente a sei mesi all'anno;
- assenze di durata superiore per assolvere agli obblighi militari;
- un'unica assenza non superiore a dodici mesi consecutivi dovuta a motivi importanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il trasferimento per motivi di lavoro in un altro paese dell'UE o in un paese terzo.

Per i familiari

Il diritto di soggiorno permanente viene acquisito anche dai familiari che hanno convissuto legalmente con un cittadino dell'UE nel paese UE ospitante per un periodo di cinque anni.

Anche i familiari che hanno mantenuto il diritto di soggiorno nel paese UE ospitante dopo il decesso o la partenza del cittadino dell'UE o una volta cessato il vincolo familiare possono acquisire il diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di soggiorno.

Trattamento favorevole per i lavoratori dipendenti o autonomi

I requisiti necessari per acquisire il diritto di soggiorno permanente dipendono dallo status dell'interessato nel paese UE ospitante. Alcune categorie di persone ricevono un **trattamento favorevole**.

I **lavoratori dipendenti o autonomi** possono, a determinate condizioni, acquisire il diritto di soggiorno permanente **prima** che sia trascorso il periodo continuativo di cinque anni nei tre casi seguenti:

1. Età pensionabile o prepensionamento

se il lavoratore ha smesso di lavorare perché ha **raggiunto l'età in cui ha diritto alla pensione di vecchiaia o per prepensionamento**, a condizione che:

- abbia lavorato nel paese UE ospitante almeno negli ultimi *dodici mesi* e
- vi abbia vissuto senza interruzione per oltre *tre anni*.

Se la legislazione del paese UE ospitante non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia a determinate categorie di lavoratori autonomi, l'età pensionabile è raggiunta al compimento del 60° anno d'età;

2. Incapacità lavorativa permanente

se il lavoratore ha smesso di lavorare nel paese UE ospitante perché è stato dichiarato **permanentemente inabile al lavoro**, a condizione che:

- abbia vissuto senza interruzione nel paese ospitante per oltre *due anni*.

Se l'incapacità è stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la condizione relativa alla durata del soggiorno non si applica;

3. Lavoratori frontalieri

se l'interessato **lavora in un altro paese dell'UE**:

- dopo aver lavorato e soggiornato nel paese UE ospitante per *tre anni* senza interruzioni e
- continua a soggiornare nel paese UE ospitante facendovi ritorno *ogni giorno o almeno una volta alla settimana*.

Nei primi due casi, per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente si considera che i periodi durante i quali l'interessato ha lavorato nel paese UE in cui *esercita la propria attività* sono periodi trascorsi nel paese UE *ospitante*.

Familiari

Nei tre casi qui su illustrati, i familiari che vivono con il cittadino dell'UE nel paese UE ospitante acquisiscono anch'essi contemporaneamente il diritto di soggiorno permanente.

Se il lavoratore dipendente o autonomo cittadino dell'UE **decade prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente**, i familiari che abitavano con lui possono acquisire questo diritto in uno dei tre casi seguenti:

- al momento del decesso, il cittadino dell'UE aveva vissuto nel paese ospitante per un periodo di *due anni* senza interruzione;
- il decesso è avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale;
- il coniuge superstite ha acquisito la cittadinanza del paese dell'UE ospitante in seguito al matrimonio col cittadino dell'UE.

Rimandi giuridici

Gli **articoli 16 e 17** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Obblighi amministrativi

Quale documento attesta il soggiorno permanente?

Per i cittadini dell'UE

Su richiesta del cittadino dell'UE, il paese UE ospitante **rilascia nel più breve tempo possibile un documento che attesta il soggiorno permanente**. Il cittadino dell'UE non è tenuto a farne richiesta ma il documento potrà essergli utile per dimostrare lo status di residente permanente.

Per i familiari

I familiari che hanno la cittadinanza dell'UE ricevono lo stesso documento.

Per **i familiari che non hanno la cittadinanza dell'UE, la carta di soggiorno permanente** dovrà essere richiesta *prima* della scadenza della carta di soggiorno normale e dovrà essere rilasciata **entro sei mesi dalla domanda**. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

Sanzioni

Se non richiede la carta di soggiorno permanente, il familiare di un paese terzo è soggetto a sanzioni proporzionate e non discriminatorie. L'interessato non potrà essere tuttavia espulso solo perché inadempiente.

Rimandi giuridici

Gli **articoli 19 e 20** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

10 Parità di trattamento

Quali sono gli altri diritti di chi va a vivere o a lavorare in un altro paese dell'UE?

Una serie di diritti

Chi va a vivere o a lavorare in un altro paese UE ha **una serie di altri diritti che rendono la libera circolazione utile e significativa.**

Parità di trattamento

Il più importante di questi diritti è la **parità di trattamento**. Secondo l'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle situazioni in cui si applica il diritto dell'Unione e fatte salve particolari disposizioni, **è vietata ogni discriminazione basata sulla nazionalità.**

La direttiva estende questo diritto ai familiari e stabilisce che il cittadino dell'UE e i suoi familiari che vivono in un paese UE hanno diritto ad **essere trattati allo stesso modo dei cittadini di quel paese**, in tutti i casi in cui si applica il trattato.

Quali benefici ne derivano?

Grazie alla parità di trattamento, i cittadini dell'UE che vivono in un paese UE **hanno diritto a buona parte dei vantaggi e delle prestazioni** (tra cui tutti i vantaggi sociali e fiscali) di cui godono i cittadini di quel paese, ad esempio:

Riduzioni sui trasporti

se il paese UE ospitante prevede **carte di riduzione per i trasporti**, ad esempio per i pensionati o le famiglie numerose, il cittadino dell'UE che soddisfa le condizioni previste ne ha anch'egli diritto;

Tasse di iscrizione e tasse scolastiche

il cittadino dell'UE ha diritto **all'istruzione** alle stesse condizioni dei cittadini del paese UE ospitante. Il paese UE ospitante non potrà chiedere al cittadino dell'UE di pagare tasse di iscrizione o scolastiche non previste per i cittadini nazionali e non potrà favorire l'accesso all'istruzione ai propri cittadini a discapito dei cittadini dell'UE;

Assistenza sociale

il cittadino dell'UE ha diritto a ricevere le **prestazioni sociali** alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante.

Se ad esempio il paese UE ospitante prevede un **sussidio casa per le famiglie a basso reddito**, anche il cittadino dell'UE può farne richiesta e dovrà essere trattato come un qualsiasi cittadino nazionale.

Eccezione: l'assistenza sociale nei primi tre mesi

Un'importante eccezione è costituita dal fatto che **i paesi dell'UE possono decidere di non concedere l'assistenza sociale** ai cittadini dell'UE che non sono lavoratori dipendenti o autonomi **nei primi tre mesi di soggiorno** (o per un periodo ancora più lungo per chi è in cerca di lavoro). La stessa regola vale anche per i familiari.

Eccezione: i sussidi di studio

I paesi dell'UE possono inoltre decidere di non elargire i sussidi di studio (sotto forma di borse di studio o prestiti) a quanti non sono lavoratori dipendenti o autonomi o non conservano tale status, e ai loro familiari. Il sussidio è tuttavia garantito a chi ha acquisito il diritto di soggiorno permanente.

Accesso al mercato del lavoro

Indipendentemente dalla cittadinanza, i **familiari** di un cittadino dell'UE **hanno il diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori dipendenti o autonomi** nel paese UE ospitante. Non importa se il cittadino dell'UE lavora, studia o abita semplicemente nel paese ospitante: i suoi familiari possono lavorare presentando le stesse pratiche dei cittadini nazionali.

Rimandi giuridici

Gli **articoli 23 e 24** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.

Limitazioni

Con quali motivi i paesi dell'UE possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno?

Ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica

I paesi dell'UE possono imporre limitazioni per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Le limitazioni possono consistere nel non concedere l'ingresso o il soggiorno o in un provvedimento di allontanamento e devono rispettare le disposizioni e le condizioni previste dalla direttiva.

Garanzie

La direttiva prevede una serie di garanzie per evitare che i paesi dell'UE abusino delle limitazioni.

Proporzionalità

I provvedimenti di ordine pubblico e di pubblica sicurezza devono essere:

- **proporzionati** (*l'allontanamento è un'ingerenza notevole nella vita di una persona e deve essere proporzionale alla gravità della violazione*) e
- **adottati esclusivamente nei confronti** dell'interessato il cui **comportamento personale** deve rappresentare una **minaccia reale, incombente e sufficientemente grave** per danneggiare uno degli interessi fondamentali della società.

Altre garanzie

Una precedente condanna penale **non** giustifica di per sé la limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno. **Non possono** essere presi inoltre provvedimenti restrittivi sulla base di considerazioni di prevenzione generale.

I paesi dell'UE possono consultare i precedenti penali dei cittadini, ma non possono chiedere agli interessati di fornire un certificato di buona condotta.

Fattori presi in considerazione

Prima di adottare un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, il paese UE ospitante dovrà tener conto di una serie di fattori, del tipo:

- da quanto tempo l'interessato vive in quel paese;
- l'età, le condizioni di salute, la situazione familiare e economica dell'interessato;
- il grado di integrazione sociale e culturale nel paese UE ospitante;
- l'intensità del legame con il paese d'origine.

Più protezione per i residenti permanenti e i minori

I cittadini dell'UE e i loro familiari che hanno il **diritto di soggiorno permanente sono maggiormente tutelati contro l'allontanamento**: il paese ospitante può in effetti allontanarli solo se vi sono motivi gravi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Per i cittadini dell'UE che risiedono nel paese UE ospitante **già da dieci anni** e per i **minori** [*al di sotto dei 18 anni*], l'allontanamento è giustificato solo per motivi **imperativi** di pubblica sicurezza (*nel caso dei minori può essere deciso anche il trasferimento nell'interesse superiore dell'interessato*).

Sanità pubblica

Se presi per motivi di sanità pubblica, i provvedimenti che limitano la libertà di circolazione sono giustificati **solo in caso di malattie infettive gravi**. Se vi sono seri sospetti in tal senso, il paese UE ospitante può chiedere all'interessato, entro tre mesi dalla data di arrivo, di sottoporsi a una visita medica gratuita.

Se l'interessato si ammala dopo tre mesi dalla data del suo arrivo, il paese ospitante non potrà in nessun caso allontanarlo.

Garanzie procedurali

I cittadini dell'UE e i loro familiari sono anche protetti dalle seguenti **garanzie procedurali**:

Notifica scritta e ricorso

la decisione di **allontanamento o che vieta l'ingresso**:

- **sarà comunicata per iscritto** e in modo che l'interessato possa **capirne il contenuto e le conseguenze**;
- dovrà spiegare **in modo preciso e completo i motivi** su cui si basa;
- dovrà **precisare il tribunale o l'autorità amministrativa** dinanzi al quale l'interessato può opporre **ricorso** e il **termine entro il quale fare ricorso**;

Mezzi di impugnazione

l'interessato deve poter **accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali o amministrativi** per presentare ricorso o chiedere la revisione di provvedimenti adottati nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Il ricorso dovrà **riesaminare la legittimità del provvedimento e i fatti e le circostanze** che lo hanno giustificato.

L'interessato può chiedere di sospendere l'esecuzione del provvedimento inviando al giudice una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione; in tal caso egli **non** potrà essere allontanato finché il giudice non si sarà pronunciato sulla richiesta di ordinanza provvisoria.

L'allontanamento come misura accessoria di una pena detentiva

Il paese UE può emettere un provvedimento di allontanamento a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva. Se ha emesso un provvedimento di questo tipo e il provvedimento viene eseguito dopo più di due anni dall'adozione, prima di procedere all'allontanamento il **paese ospitante è tenuto a**:

- **verificare che l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza incombente e reale e**
- **valutare se non vi sia stato un reale cambiamento delle circostanze.**

Divieto d'ingresso

Il paese UE ospitante può **vietare l'ingresso per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza** ai cittadini dell'UE e ai familiari che sono stati già allontanati. In questo caso, gli interessati possono presentare una domanda di revoca del divieto di ingresso una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole e in ogni caso non prima di tre anni dall'esecuzione del provvedimento definitivo di divieto.

Abusi e frodi

I paesi dell'UE possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto previsto dalla direttiva in caso di **abuso di diritto o frode, ad esempio un matrimonio fittizio o la presentazione di prove false.**

Rimandi giuridici

Il **capitolo VI (articoli da 27 a 33) e l'articolo 35** della direttiva trattano nello specifico i temi affrontati in questa sezione.



© iStockphoto.com

Disposizioni transitorie per i lavoratori

Disposizioni transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori

I paesi dell'UE possono limitare in via temporanea l'accesso al mercato del lavoro nazionale ai cittadini dei paesi che hanno aderito all'UE nel **2004 e nel 2007**. Le disposizioni transitorie permettono di rinviare l'applicazione del diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori che garantisce il libero accesso all'occupazione. In tal caso il paese può applicare le norme nazionali.

Ne consegue che i cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi (al più tardi fino al 30 aprile 2011) e i cittadini rumeni e bulgari (al più tardi fino al 31 dicembre 2013) possono aver bisogno di un permesso di lavoro per poter lavorare in uno dei paesi dell'UE.

Un'altra conseguenza è che i paesi dell'UE possono derogare ad alcune norme specifiche che regolano il diritto di soggiorno dei lavoratori dell'UE, ma solo se necessario. Ad esempio, se in un determinato paese UE è necessario iscriversi presso le autorità competenti per i soggiorni superiori a tre mesi, i cittadini su elencati che intendono ottenere un permesso di lavoro dovranno presentare, oltre al permesso di soggiorno, anche un certificato di lavoro o un attestato del datore di lavoro che comprovi l'assunzione.

Per ulteriori informazioni

Per saperne di più su eventuali limitazioni all'accesso al mercato del lavoro presenti in un determinato paese dell'UE e sulle condizioni di vita e lavoro, si consiglia di consultare il sito ufficiale: <http://ec.europa.eu/eures> che fornisce **ampie informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori**.

Si consiglia inoltre di consultare la **guida della Commissione per lavorare in un altro paese europeo** redatta dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=it&pubId=215&type=2&furtherPubs=yes>



Come tutelare i propri diritti

13

Capitolo

Dove trovare ulteriori informazioni e cosa fare in caso di eventuale violazione dei propri diritti

Dove trovare informazioni gratuite

Ulteriori informazioni sul diritto di libera circolazione e di soggiorno sono disponibili sul portale d'informazione online della Commissione europea, **Your Europe**:

<http://ec.europa.eu/youreurope>

Si consiglia inoltre di consultare il sito della **direzione generale Giustizia** della Commissione europea all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/about/ds_it.htm

La legislazione dell'UE sulla libera circolazione è disponibile sul portale online **EUR-Lex**, curato dalla Commissione europea, al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

Se si ritiene che i propri diritti siano stati violati

Se si ritiene che il **diritto di libera circolazione e di soggiorno sia stato violato**, occorre fare ricorso dinanzi ai giudici nazionali o agli organi amministrativi competenti. Si osserva che i giudici nazionali sono gli unici a poter accordare un risarcimento danni o ordinare a un organismo di assumere o meno una determinata condotta. Si consiglia di rivolgersi a un avvocato locale per assistenza.

Il **Servizio di orientamento per i cittadini** offre consulenze legali personalizzate sull'esercizio dei propri diritti all'interno dell'Unione europea. Si tratta di un servizio europeo che risponde gratuitamente entro 8 giorni e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. Per maggiori informazioni consultare il sito web: <http://ec.europa.eu/citizensrights>

Se si ritiene che il problema sia stato causato da un'**applicazione non corretta delle leggi nazionali e del diritto UE da parte delle autorità pubbliche nazionali**, è possibile utilizzare il sistema SOLVIT. SOLVIT è una rete online di collaborazione fra i paesi dell'UE che tenta di trovare soluzione ad un problema senza far ricorso alle vie legali. Per maggiori informazioni consultare il sito web: <http://ec.europa.eu/solvit>

Se, una volta esperiti questi mezzi di ricorsi, si ritiene che i diritti sanciti dall'Unione non siano stati rispettati, è possibile presentare **denuncia alla Commissione europea** all'indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm

È inoltre possibile presentare una **petizione al Parlamento europeo** consultando il sito: <http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=IT>



IT

ISBN 978-92-79-15769-1



9 789279 157691